


19
Rilasciato il
presente in esenzione di
tassa giusta art. 14 del R.
Decreto 13 Novembre 1887

visato
209



IN NOME DI SUA MAESTÀ

V **M** **D** **E** **R** **F** **C** **H.**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 6
N° del Passaporto 31

CONNOTATI

Età anni 25
Statura metri 1.70
Capelli neri
Sopracciglia id
Occhi celesti
Naso lungo
Bocca regolare
Mento ovale
Barba castana
Segui particolari

Condizione fabbro-ferraro

Nato a Pietrapergina

Domicilio Terranova
di Sicilia

Firma del latore
Falzone Michele

*Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
al Sig. Falzone Michele, fu Biagio, che va ad Esp. Porto
(America Sud) solo senza famiglia.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Terranova
il diciassette Luglio milleottocento novantatre
dietro nulla osta del Sindaco
è valido per un anno.*

gratis

Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Sottoprefetto

Blumini



22

AVVERTENZE.

a) **Gli italiani soggetti alla leva** si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) **Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie** si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato esso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi can-

cellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione;

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) **Gli italiani che recansi al Messico** e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.